



Direttive della CAV PP	D – 02/2012	italiano
Standard per i rapporti annuali delle autorità di vigilanza		

Edizione del: 5 dicembre 2012
Ultima modificazione: 17 dicembre 2015
Destinatari: autorità di vigilanza secondo l'articolo 61 LPP

Indice

1	Scopo	3
2	Campo d'applicazione	3
3	Requisiti minimi	3
3.1	Basi legali.....	3
3.1.1	Indicazione delle basi giuridiche dell'autorità di vigilanza (leggi, ordinanze, statuti, contratti, atti di fondazione, regolamenti ecc.)	3
3.1.2	Indicazione delle convenzioni concluse con il/i Cantone/i	3
3.2	Organizzazione	3
3.2.1	Organigramma dell'autorità di vigilanza.....	3
3.2.2	Indicazione degli organi dell'autorità di vigilanza e descrizione dei loro compiti e della loro composizione	3
3.2.3	Indicazione dei collaboratori con un rapporto di mandato e descrizione dei loro compiti	3
3.2.4	Organizzazione dell'autorità.....	4
3.2.5	Descrizione dell'organizzazione della vigilanza, del sistema di controllo interno (SCI) e del controllo della qualità	4
3.3	Conto annuale e rapporto dell'ufficio di revisione	4
3.4	Dati statistici sugli istituti soggetti a vigilanza	4
3.5	Indicazioni sull'attività di vigilanza.....	4
4	Termine d'inoltro	4
5	Entrata in vigore	5

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visto l'articolo 64a capoverso 1 lettere a e f della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:

1 Scopo

Le presenti direttive definiscono i requisiti minimi per il contenuto dei rapporti annuali pubblicati dalle autorità di vigilanza LPP.

2 Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 61 LPP.

3 Requisiti minimi

I rapporti annuali pubblicati dalle autorità di vigilanza devono contenere almeno le indicazioni seguenti conformemente ai numeri 3.1–3.5.

3.1 Basi legali

3.1.1 Indicazione delle basi giuridiche dell'autorità di vigilanza (leggi, ordinanze, statuti, contratti, atti di fondazione, regolamenti ecc.)¹

3.1.2 Indicazione delle convenzioni concluse con il/i Cantone/i

3.2 Organizzazione

3.2.1 Organigramma dell'autorità di vigilanza

3.2.2 Indicazione degli organi dell'autorità di vigilanza e descrizione dei loro compiti e della loro composizione

- Consiglio d'amministrazione, consiglio del concordato, commissione interparlamentare, organo di controllo, ufficio di revisione¹

3.2.3 Indicazione dei collaboratori con un rapporto di mandato e descrizione dei loro compiti

- Periti, consulenti, mandati esterni

¹ Elenco non esaustivo

3.2.4 Organizzazione dell'autorità

- Descrizione della direzione (nomi, funzioni, qualifiche)
- Numero di collaboratori con funzione di vigilanza e loro qualifiche
- Numero complessivo di collaboratori
- Equivalenti a tempo pieno (i mandatari esterni vanno indicati separatamente)

3.2.5 Descrizione dell'organizzazione della vigilanza, del sistema di controllo interno (SCI) e del controllo della qualità

- Indicazioni sommarie sulla struttura organizzativa e dei processi
- Descrizione degli obiettivi del SCI e della valutazione dei rischi nonché descrizione sommaria delle attività di controllo
- Descrizione del sistema di gestione della qualità

3.3 Conto annuale e rapporto dell'ufficio di revisione

Il conto annuale delle autorità di vigilanza verificato dall'ufficio di revisione menziona separatamente le spese e i ricavi per le attività svolte dalle autorità di vigilanza nel settore della previdenza professionale. Se possibile, le spese e i ricavi vengono attribuiti a settori di attività sulla base di dati già disponibili per altri scopi. Se sono necessarie anche stime per l'attribuzione di singole posizioni di spese o ricavi, queste devono essere fatte sulla base di ipotesi adeguate.

3.4 Dati statistici sugli istituti soggetti a vigilanza

per i concordati o accordi simili questi dati vanno indicati per Cantone)

Numero degli istituti soggetti a vigilanza secondo l'articolo 3 OPP 1:

- Istituti registrati secondo l'articolo 48 LPP
Istituti di previdenza non registrati e istituti dediti alla previdenza professionale. Va inoltre indicato se si tratta di istituti la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di istituti di libero passaggio o di istituti del pilastro 3a.

Vanno esposte e, se del caso, spiegate esplicitamente la situazione attuale e le divergenze rispetto all'anno precedente.

3.5 Indicazioni sull'attività di vigilanza

- Indicazioni sulla ripartizione percentuale dell'attività di vigilanza² (p. es. esami dei regolamenti, fusioni, liquidazioni, verifiche dei conti annuali, ricorsi, amministrazione ecc.)
- Commento sull'attività di vigilanza nell'anno in esame nonché sulle tendenze e gli sviluppi
- Indicazioni sommarie su casi speciali e controversie giuridiche

4 Termine d'inoltro

I rapporti annuali devono essere inoltrati alla CAV PP al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno d'esercizio.

² È possibile riportare delle stime

5 Entrata in vigore

Le presenti direttive nella versione riveduta entrano in vigore il 1° luglio 2016 e sono applicabili per la prima volta ai rapporti annuali 2017 delle autorità di vigilanza.

17 dicembre 2015

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**

il presidente: Pierre Triponez

il direttore: Manfred Hüsler